



D.M. n. 125/2021

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ AGGIUNTIVA

ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*, e in particolare l'articolo 19, comma 6, in base al quale:

- gli incarichi di funzione dirigenziale possono essere conferiti, *“fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato”*;
- *“il trattamento economico può essere integrato da un'indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali”*;

VISTA la nota circolare del 5 agosto 2008, prot. SG/1202/08, a firma del Segretario Generale *pro tempore*, in materia di determinazione del trattamento economico per gli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”*, come modificato dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante *“Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”*;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 107 del 30 aprile 2021 di definizione dei *“Criteri e modalità di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali”*, in corso di registrazione;



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

RITENUTO di dover determinare i criteri per l'eventuale riconoscimento dell'indennità aggiuntiva per i conferimenti di incarichi di funzione dirigenziale di livello generale e non generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

DECRETA

Art. 1

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto disciplinano, nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i criteri per la determinazione dell'eventuale indennità integrativa del trattamento economico da attribuire in sede di predisposizione dei contratti accessivi dei provvedimenti di conferimento degli incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

2. L'eventuale attribuzione dell'indennità di cui al comma 1 è commisurata, entro i limiti di cui ai commi successivi, ai seguenti principi:

a) compensazione nell'instaurazione di un rapporto di lavoro a termine del costo di reinserimento;

b) valorizzazione, in base alle condizioni di mercato, della elevata professionalità acquisita all'esterno in quanto non presente all'interno dell'amministrazione.

3. L'indennità di cui al comma 1, determinata secondo i principi di cui al comma 2, è corrisposta in tredici mensilità e non può comunque superare:

a) l'importo di € 20.000,00 (ventimila/00) lordi annui per gli incarichi dirigenziali di livello generale;

b) l'importo di € 10.000,00 (diecimila/00) lordi annui per gli incarichi dirigenziali di livello non generale.

4. Nei casi in cui l'indennità sia stata già erogata allo stesso soggetto nel corso di un precedente incarico, la medesima, ove sia riconosciuta anche al conferimento del nuovo incarico, è comunque rideterminata con una riduzione pari ad almeno il 30% dell'importo già corrisposto. In caso di ulteriore incarico, l'indennità integrativa non è più riconosciuta.



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

5. L'indennità di cui al comma 1 non può essere riconosciuta, non sussistendo le condizioni di cui al comma 2, nel caso di conferimento dell'incarico a personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti entrano in vigore a decorrere dalla data di registrazione della Corte dei Conti e si applicano all'atto del conferimento di incarichi dirigenziali successivi a tale data. Sono pertanto fatte salve le indennità eventualmente riconosciute dei contratti in essere al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, previa registrazione della Corte dei Conti, sarà successivamente pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it - Sezione pubblicità legale.

Roma, 27 MAG 2021

Andrea Orlando